

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE Pianificazione TERRITORIALE, autonomie LOCALI e sicurezza	
Servizio elettorale	s.elettorale@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 541 fax + 39 0432 555 525/237 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 2/EL
protocollo n. 4606/1.5.3

A lista d'inoltro

Udine, 19 marzo 2010

TRASMESSA VIA FAX

oggetto: Elezioni amministrative 2010. Attività dei consigli comunali dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Nell'imminenza dello svolgimento delle elezioni amministrative fissate per i giorni di domenica 16 e lunedì 17 maggio 2010, si ritiene di fornire i seguenti chiarimenti in ordine all'incidenza delle consultazioni elettorali sull'operatività dei consigli comunali in carica.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

"I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili".

Il dettato normativo chiarisce inequivocabilmente che il rinnovo degli organi elettivi non determina alcuna interruzione nell'attività consiliare dell'ente interessato, in quanto la ratio della norma consiste proprio nel garantire la continuità dell'efficacia dell'azione amministrativa.

Tale continuità, tuttavia, va circoscritta e **limitata all'adozione di atti urgenti ed improrogabili nel periodo che intercorre tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione dei componenti i nuovi consigli.**

Si precisa che il termine per la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali – coincidente con la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco – è fissato nel quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni. Pertanto, si fa presente che, essendo stabilita la data delle consultazioni elettorali per i giorni di domenica 16 e lunedì 17 maggio, **il termine in questione cade giovedì 1° aprile 2009.**

A decorrere da tale data i consigli comunali, nell'esercizio della loro discrezionalità amministrativa, potranno autonomamente, non sussistendo una precisa elencazione normativa degli atti che possono a priori classificarsi come urgenti ed improrogabili, individuare i casi in cui ricorrono gli estremi dell'urgenza ed improrogabilità richiesti dalla normativa attualmente vigente per giustificare l'esercizio delle funzioni loro proprie.

Si reputa conveniente ricordare, in proposito, che dette evenienze sono senz'altro da rinvenire ogni qualvolta l'inattività degli organi comporti un danno per l'ente o si configuri come un inadempimento in relazione a precisi obblighi derivanti da leggi, provvedimenti amministrativi o comunque collegati a vincoli contrattuali; si evidenzia, inoltre, la necessità che l'urgenza e l'improrogabilità vengano adeguatamente motivate, specialmente quando si tratta di atti per il cui compimento non è prescritto un termine perentorio.

Si fa presente infine che, come precisato dal Consiglio di Stato, sezione I, con parere n. 77 del 10 marzo 2004, la limitazione contenuta nell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 opera esclusivamente per l'attività del consiglio, non intaccando **le attribuzioni della giunta, che rimangono invariate fino al rinnovo dell'organo.**

Si rimane comunque a disposizione per ogni chiarimento finalizzato alla soluzione di fattispecie particolari.

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio
f.to dott.ssa Annamaria Pecile

Lista d'invio

A:

Sindaci, Vicesindaci, Commissari dei comuni interessati

e, p.c.:

Presidenza della Regione

Ufficio stampa

Ministero dell'interno

Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali

Direzione Centrale dei servizi elettorali

Prefetture – Uffici territoriali del Governo di:

Pordenone

Udine

Servizio finanza locale

Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali

Servizio Consiglio Autonomie locali